



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
**PRESIDENZA**

Prot 2833/2025

**Busto Arsizio, 19 giugno 2025**

**DECRETO**

**Oggetto: Provvedimento ai sensi dell'articolo 175 bis comma quarto codice di procedura penale**

**Il Presidente del Tribunale**

Premesso:

che l'articolo 3 del decreto ministeriale numero 217 del 2023, modificato dall'articolo 1 commi uno e due del decreto ministeriale numero 206 del 2024 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati ,interni ed esterni, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111 bis del codice di procedura penale ;

che in particolare tale disposizione riguarda sia il settore dibattimento che il settore Gip-Gup con riferimento alle seguenti fasi:

**SETTORE GIP**

udienza preliminare;

patteggiamento;

decreto penale di condanna;

messa alla prova;

**SETTORE DIBATTIMENTO**

tutto il dibattimento di primo grado prevedendosi in particolare per il giudizio abbreviato, per quello immediato e per quello direttissimo , l'introduzione del regime del binario unico a decorrere dal 1 aprile 2025 –;

che, come prescritto nel provvedimento di sospensione emanato in data 31 marzo 2025 il Magrif del settore penale ha relazionato mensilmente sullo stato e sugli sviluppi dell'applicativo, da ultimo con la relazione redatta in data 19 giugno 2025, che di seguito si riporta :

*L'applicativo APP 2.0 è allo stato utilizzato da tutti colleghi Magistrati e dal personale amministrativo dell'Ufficio dibattimento e dell'Ufficio Gip.*

*Esso, nonostante la discreta funzionalità, presenta ancora diversi problemi di malfunzionamento, che obbligano di frequente a sopperirvi con modalità analogica.*

Così come effettuato nelle precedenti relazioni periodiche, si riportano in prosieguo le problematiche inerenti all'inadeguato funzionamento tecnico del sistema; si indicano, poi, per completezza, ulteriori aspetti dell'applicativo che necessiterebbero di miglioramento che, sebbene "non bloccanti", consentirebbero una maggiore funzionalità di APP 2.0.

Per tale ragione, in qualità di Magrif, si suggerisce di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il c.d. doppio binario per ulteriori mesi ed eventualmente sino a fine gennaio 2026 (tenuto conto del, sempre sensibile, periodo feriale di fine anno 2025 – inizio 2026), in considerazione delle tempistiche non immediate (come da dato esperienziale di questi mesi) di correzione delle inadeguatezze di funzionamento a livello centrale.

La proroga del doppio binario si rende a maggior ragione opportuna, ad avviso della scrivente, nel presente momento ed in relazione all'immediato inizio del periodo feriale (nonché relativo periodo c.d. cuscinetto), per il quale è prevista la turnazione per le urgenze dell'Ufficio Gip-Gup anche di colleghi non tabellarmente assegnati a tale Ufficio, ma provenienti da quello del dibattimento ovvero dalle Sezioni civili.

Per costoro infatti non può efficacemente procedersi ad una profilazione GIP di APP 2.0 e di SICIP onde consentire loro di lavorare telematicamente le richieste, e ciò per plurimi motivi: non avendo costoro un ruolo GIP specifico assegnato; dovendo supplire per pochi giorni e in periodo ove i tecnici addetti alla profilazione non necessariamente saranno in servizio, e – per contro – non potendosi procedere ad una loro profilazione anticipata e massiva dei fascicoli GIP, quantomeno per i colleghi supplenti estivi dell'Ufficio del dibattimento, pena – altrimenti – la creazione di superflue incompatibilità ex art. 34 c.p.p. dovute alla messa in visibilità su APP 2.0 di fascicoli poi effettivamente da loro non lavorati.

Si rende altresì opportuno, per omogeneità di trattazione, che nell'ambito del c.d. doppio binario ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. siano ricompresi espressamente anche ai procedimenti di archiviazione, flussi oggetto di trattazione telematica a mezzo APP già dal 15 gennaio 2024, ai sensi del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023.

Peraltro, anche rispetto ad essi, si evidenzia che l'applicazione necessita di migliorie.

Allo stato non risulta possibile adottare decreti di archiviazione partendo dall'analisi telematica del fascicolo, non essendo all'interno di esso, nella sezione "redigi atto", prevista l'apposita voce "decreto di archiviazione".

L'unica modalità per rinvenire tale voce (ed evitare di ricorrere, in extremis, a quella di "atto atipico") consiste nel provvedere sulla istanza a partire dalla casella "atti pendenti", e ciò anche quando la stessa risulti apparentemente vuota e con pendenze pari a "zero".

Nello specifico, è necessario recarsi, dalla "home page" di APP 2.0, all'interno della finestra "atti pendenti" e cercare il fascicolo con gli R.G. di riferimento, eliminando ogni filtro riguardante la data di pervenimento. Una volta comparsa l'istanza (di archiviazione), si potrà lavorarla nella sezione "redigi atto", trovando – sì, in questo caso – la corretta voce apposita di "decreto di archiviazione".

Trattasi di una procedura del tutto macchinosa, poco intuitiva e illogica.

\*\*\*

Di seguito si riportano le problematiche ulteriori di APP 2.0, di cui molte già segnalate nelle precedenti relazioni periodiche.

Problemi di inadeguato funzionamento tecnico del sistema:

- 1) L'applicativo richiede dai dieci ai trenta secondi (e talvolta di più) per elaborare ogni comando inserito, con evidenti rallentamenti dell'attività, incompatibili con celeri tempi di trattazione dell'udienza.

L'utilizzo esclusivo di esso per la trattazione dei procedimenti monocratici, che prevedono la calendarizzazione di un numero elevato di processi (dai 15 ai 30 a seconda dell'udienza) e soprattutto delle giornate di prima udienza (che prevedono la fissazione di una quarantina di processi) avrà un impatto considerevole e non trascurabile sulla durata delle udienze.

La calendarizzazione oraria dei processi dovrà certamente essere rivista dai singoli Magistrati, con una trattazione di un numero inferiore di affari per udienza, con effetto sui tempi di loro definizione.

Inoltre, per i processi ad oggi ormai già calendarizzati, ossia verosimilmente per tutto il 2025 e inizio 2026, l'utilizzo esclusivo di APP 2.0 si ripercuoterà, con massicce conseguenze, sui tempi di attesa delle parti e sugli orari di servizio degli amministrativi.

La problematica non è avviabile con un caricamento in APP 2.0 degli atti post udienza, a fine giornata, per quanto indicato al seguente punto 2).

- 2) Tuttora talvolta il sistema va in "errore" e vengono effettuati aggiornamenti in sincronizzazione con SICIP. In tali frangenti risulta precluso il deposito immediato di dispositivi e di sentenze contestuali udienza, così come la apposizione della seconda o terza firma da parte dei giudici a latere in relazione ad atti collegiali.

Peraltro, anche quando funzionante, il caricamento "postumo" sconta un problema per gli atti da adottarsi in via contestuale alla celebrazione dell'udienza: per essi, l'orario di deposito dell'atto, che proceduralmente dovrebbe essere contestuale, reca invece orario (se non a volte data, se il malfunzionamento perdura fino all'indomani) difforme al vero.

- 3) A volte l'attività della Cancelleria successiva al deposito di provvedimenti da parte del Magistrato non può avvenire nell'immediatezza, dovendo attendersi da un'ora ad una intera giornata, prima che il sistema consenta al Cancelliere lo "scarico" e l'annotazione a SICIP dell'atto.
- 4) L'Applicativo non consente la protocollazione di fascicolo telematico in fase Gip, transitando dalla Procura, se non per impulso di questa ultima e non già anche per esercizio di facoltà processuali difensive.

Ne consegue che, se un fascicolo si trova allo stadio delle indagini (quindi è registrato soltanto in APP Procura), l'eventuale istanza difensiva (ad es. incidente probatorio) da indirizzarsi – normativamente – al Gip non sarà visibile e non perverrà a destinazione. Risulta quindi preclusa la formulazione di istanze al Gip normativamente previste; unica soluzione rimane indirizzarle, impropriamente, alla Procura, con conseguenti dubbi circa possibili vizi di invalidità delle stesse.

- 5) *Allo stato non è prevista una funzionalità apposita per inserire l'attestazione di irrevocabilità della sentenza: unica soluzione è quella di redigere telematicamente un separato atto, che tuttavia resta scisso dal provvedimento a cui afferisce; in alternativa, si può procedere (con apposita applicazione) a unire tale atto alla sentenza già presente al telematico, previa sua stampa, creando un terzo e nuovo documento unificato e da caricare telematicamente: in questo caso, tuttavia, non si conserva la genuinità telematica della sentenza munita di attestazione di irrevocabilità, essendo essa – sì – munita di firma e attestazione digitale, ma venendo caricata ex novo e a partire da una stampa dell'originale.*
- 6) *Tuttora non esiste la funzionalità di "timbri di firma" (analogamente a quanto previsto a Consolle del Magistrato in ambito civile), che consentano di evadere l'istanza mediante brevi statuizioni del Magistrato in calce all'atto in visione (visto agli atti, visto si autorizza, ecc.).*

*L'unico modo per provvedere su una istanza, anche in caso di statuizioni concise quali "visto agli atti", consiste nella redazione di separato provvedimento, di cui alle voci dei formulari presenti (sentenza, ordinanza, decreto, atto atipico). Trattasi di una modalità non corretta e non sostenibile, tenuto conto delle tempistiche e della portata numerica dei flussi delle "istanze" da evadere con modalità di "visto agli atti" et similia.*

*Di seguito, per completezza, si riportano altresì gli aspetti "non bloccanti" ma di carenza dell'applicativo, già indicati nelle precedenti relazioni.*

*Difetto di funzionalità e di voci a disposizione:*

- 1) *In relazione al rito predibattimentale, manca la voce che consenta il deposito di dispositivo "provvisorio", da integrare successivamente ai sensi dell'art. 545 bis c. 3 c.p.p. indicando in esso, all'esito di apposita udienza di rinvio, la pena sostitutiva e le prescrizioni ovvero confermando il dispositivo precedentemente adottato, ove la difesa vi rinunci ovvero non siano state effettuate le dovute produzioni nei termini concessi.*
- 2) *Tuttora, per la redazione dei provvedimenti, la funzione "crea atto da modello" (posta in alternativa quella di "carica atto da firmare", e che consente di usufruire di un modello precompilato, e da completare nella parte in diritto e in fatto) è inservibile: pur cliccando sull'apposita funzione "modifica atto", tale modello, incompleto nella parte in fatto e in diritto, non risulta modificabile.*

*È quindi necessario redigere gli atti, nella loro totalità, a PC in file con formato Microsoft Word, e poi caricarli sull'applicativo.*

- 3) *In caso di errore nella redazione di un atto del Magistrato ovvero del Cancelliere in udienza, tale provvedimento non risulta effettivamente emendabile, quand'anche non ancora annotato a SICIP.*

*Se si decide di redigere un nuovo atto privo dell'errore, da annotare poi a SICIP, il precedente atto errato non viene sovrascritto e superato, né è data la possibilità di cancellarlo o di "rifiutarlo" da parte della Cancelleria. Esso quindi permane al fascicolo immotivatamente, con il rischio di venir – in un secondo momento – erroneamente annotato/"scaricato" dalla Cancelleria.*

- 4) *In caso di firma "massiva", la stessa viene riportata in intestazione sulla prima pagina dell'atto, anziché in calce sull'ultima pagina.*

*In ordine alle necessarie migliorie, atte a rendere più fruibile l'utilizzo di APP. 2.0., si indica quanto segue.*

- 5) Attualmente la "firma" apposta dalla Cancelleria in sede di deposito telematico delle sentenze con motivazione differita riporta, oltre che la data, anche l'orario delle precedenti operazioni compiute dal Magistrato, ossia di sottoscrizione e deposito.*

*Se correttamente la data di sottoscrizione e deposito del Magistrato deve "attrarre" anche quella della Cancelleria, nonostante sia apposta successivamente, tuttavia è ben evidente che non è opportuno che sia riportato – in corrispondenza della firma del Cancelliere - l'orario afferente al deposito del Magistrato; ciò, dal momento che il Magistrato può legittimamente depositare in telematico anche in fasce orarie (tardo pomeriggio e sera) in cui il personale amministrativo non è in servizio.*

*Si registra, poi, una problematica di senso opposto in relazione ai verbali d'udienza.*

*Questi ultimi, firmati in telematico dal Cancelliere e poi passati al visto telematico del Magistrato, recano un'unica datazione finale, ossia quella del visto del Magistrato, che il più delle volte – a causa della lentezza del sistema telematico – avviene il giorno successivo all'udienza.*

*Tale scelta di sistema è dannosa e fa sì che i verbali, sebbene tempestivamente caricati su APP 2.0 e avviati al procedimento di sottoscrizione dal Cancelliere, rechino una data diversa da quella dell'udienza e successiva.*

*Si rende necessario che, in tale caso, la data ed eventualmente l'orario di sottoscrizione dell'atto siano quelle di apposizione della prima firma, da parte del Cancelliere, e che questa "attragga" anche – in punto di data e orario – la successiva sottoscrizione del Magistrato.*

- 6) Dal momento che il personale UPP svolge attività di cancelleria e di redazione di bozze di provvedimenti di un singolo magistrato, è necessario che la profilazione di costoro venga adeguata di conseguenza, e differenziata da quella del Cancelliere.*

*Anzitutto, si rende opportuno che costoro siano profilati con visibilità dei fascicoli non già di tutto l'Ufficio, bensì del solo Magistrato che affiancano; questo, pena l'incapacità, da parte di costoro, di verificare adeguatamente le pendenze del giudice di riferimento.*

*In secondo luogo, è opportuno che soltanto il personale UPP, e non tutta la Cancelleria, sia profilato anche per la redazione e il caricamento in bozza di atti del Magistrato. Allo stato attuale, invece, l'intero personale amministrativo può redigere in bozza, e soprattutto ha accesso e visibilità, ad atti del Giudice che lo stesso appronti (da solo o con l'UPP) prima della trattazione d'udienza; ciò, con l'inopportuna conseguenza che provvedimenti in bozza del Magistrato siano conoscibili a un elevato numero di persone prima della trattazione del processo e della effettiva decisione.*

- 7) Sulla "home" del Magistrato è presente la casella "atti pervenuti", la quale tuttavia contiene atti che pertengono alla Cancelleria, ossia atti che devono ancora essere visionati e annotati a SICIP. È necessario che la stessa sia rimodulata diversamente, ed eventualmente che il suo contenuto sia disponibile al Magistrato in modalità di sola "visibilità", senza potervi compiere operazioni.*

*Il rischio, altrimenti, è quello che il singolo collega vi operi all'interno e, inavvertitamente, incida su attività di competenza della Cancelleria.*

che, sulla base di quanto precede, ed in particolare delle persistenti gravi criticità segnalate nella relazione sopra richiamata, l'eventuale ripristino del regime del binario unico, a partire dal 30 giugno 2025, rischia di incidere in maniera significativamente deteriorare sull'attività del settore gip e del settore dibattimento, con un grave nocimento all'efficienza del servizio e, più in particolare, sul principio di celere definizione dei procedimenti penali, in costanza di vigenza degli obiettivi previsti dal PNRR ;

che le considerazioni che precedono evidenziano l'opportunità, condivisa dal Presidente della Sezione Penale e della Sezione Gip e dai magistrati dell'intero settore penale, di mantenere il regime del doppio binario per un periodo di sette mesi che si spera congruo ed adeguato- e dunque fino al 31 gennaio 2026- nell'attesa che le gravi criticità vengano risolte e il sistema possa davvero divenire quello che oggi non è, e cioè un veicolo di efficienza del sistema ;

che per omogeneità di trattazione nell'ambito del c.d. doppio binario ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. devono essere ricompresi anche i procedimenti di archiviazione, flussi oggetto di trattazione telematica a mezzo APP già dal 15 gennaio 2024, ai sensi del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023;

che, come recentemente affermato dai giudici di legittimità -Cassazione N.43688.24 e N.45.25- il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali ben può essere disposto alla luce di un malfunzionamento locale -a prescindere da un malfunzionamento cosiddetto certificato e cioè generalizzato- dei Domini del Ministero della Giustizia e comunque non appare ingenerare alcun vizio di nullità degli atti del procedimento;

#### **DISPONE**

la sospensione con decorrenza dal 1 luglio 2025- ai sensi dell'articolo 175 bis comma quarto del codice di procedura penale dell'utilizzo dell'applicativo APP ,con conseguente possibilità di redigere e depositare anche con modalità analogiche -mediante il regime del cosiddetto doppio binario- gli atti, documenti ,richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V titolo IX --udienza preliminare- Libro VI titoli II,V e V bis -applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova – ed anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato); nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale e ciò fino alla data del 31 gennaio 2026.

Per omogeneità di trattazione, nell'ambito del c.d. doppio binario ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. sono ricompresi espressamente anche i procedimenti di archiviazione, flussi oggetto di trattazione telematica a mezzo APP già dal 15 gennaio 2024, ai sensi del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023.

Analogo provvedimento- a fini di efficienza del servizio giustizia e di perseguimento dell'obiettivo di celere definizione del procedimento penale -deve essere emesso, come richiesto dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con riferimento ai soggetti abilitati esterni -e quindi i difensori delle parti - con autorizzazione a depositare atti, documenti, richieste, memorie con modalità non telematiche e ciò sulla scorta delle criticità già evidenziate.

Manda al Magrif del settore penale di provvedere a far pervenire una relazione mensile in ordine allo stato e agli sviluppi dell'applicativo in oggetto.


#### **DISPONE**

altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del tribunale di Busto Arsizio e sia comunicato al Presidente della Corte di Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio, al Presidente della Sezione penale e gip, ai giudici ordinari ed onorari del settore penale, al Magrif del settore penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, alla

Camera Penale di Busto Arsizio nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati .

Il Presidente del Tribunale

Miro Santangelo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar initials, written over the printed name 'Miro Santangelo'.